



FLC CGIL
PUGLIA

*federazione lavoratori
della conoscenza*

I.C. BOZZANO - CENTRO BRINDISI
Prot. 0007039 del 19/07/2024
II-10 (Entrata)

Al Sig. Direttore Generale
USR Puglia

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici
Alle RSU – TAS

Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
della Puglia

Oggetto: Convocazione e partecipazione UIL Scuola ai tavoli delle relazioni sindacali

Apprendiamo che l'Organizzazione Sindacale UIL Scuola Puglia ha inviato a tutte le scuole della Puglia e al Direttore Generale dell'USR Puglia una comunicazione avente ad oggetto **"Convocazione e partecipazione UIL Scuola ai tavoli delle relazioni sindacali - Indicazioni operative"** al fine di richiedere l'ammissione ai tavoli di confronto e di informativa previsti dall'art. 30 del CCNL 2019/21. Tale diritto, secondo la discutibile ricostruzione dei fatti operata dalla Uil Scuola, sarebbe da ricondurre alla decisione assunta dal Tribunale di Roma con l'ordinanza del 29 aprile 2024 che avrebbe trovato implicita conferma anche nella seconda ordinanza del 9 luglio 2024.

E' noto che, a seguito del reclamo presentato dalle OO.SS. firmatarie del CCNL, dal MIM e dall'Aran, avverso la prima ordinanza del 29 aprile 2024 che aveva riconosciuto alla Uil scuola il diritto a fruire delle prerogative sindacali dell'informazione e del confronto, **il Tribunale di Roma ha emesso una seconda ordinanza** -quella del 9 luglio 2024- in cui con tutta chiarezza nel dispositivo finale si afferma che:

"Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul reclamo in epigrafe, così provvede:

- revoca l'ordinanza n. 51020/2024 emessa dal Tribunale di Roma Sezione Lavoro in data 29 aprile 2024, resa all'esito del giudizio cautelare nel giudizio recante RG 11280/2024-1".

I giudici sono giunti a tale conclusione avendo ravvisato ***"insussistente il requisito del periculum in mora, attesa la genericità delle deduzioni della Federazione UIL Scuola RUA in ordine al pregiudizio imminente e irreparabile derivante dal mancato esercizio delle prerogative sindacali relative alla informazione e al confronto sulle materie oggetto a cui, comunque, non partecipa non avendo sottoscritto il contratto collettivo nazionale"***.

Ne consegue che, fino a quando il Tribunale di Roma non si sarà pronunciato nel merito -la data di fissazione dell'udienza di merito è l'11 dicembre 2024- la Uil Scuola, non avendo firmato il CCNL 2019/21 e in coerenza con le principali previsioni normative e contrattuali, rimane esclusa ad ogni livello (nazionale, regionale e di scuola) da tutte le prerogative sindacali, ovvero informazione, confronto e contrattazione integrativa.



FLC CGIL
PUGLIA

*federazione lavoratori
della conoscenza*

Tale modalità comportamentale è stata già messa in atto dallo stesso Ministero all'indomani della decisione del Tribunale, estromettendo la Uil Scuola Rua Nazionale dai tavoli di confronto e di informativa previsti dall'art. 30 del CCNL 2019/21.

Per quanto sin qui esposto, la scrivente Organizzazione Sindacale invita i Dirigenti Scolastici e il Direttore Generale a dare seguito a quanto disposto dal Tribunale di Roma proseguendo nelle consuete relazioni sindacali, per tutti gli istituti contrattuali previsti (informazione, confronto e contrattazione), previa convocazione delle sole OOSS firmatarie del CCNL 2019/21.

Bari, 18 luglio 2024

Ezio Falco
S.G. FLC CGIL Puglia